

conseguenza dell'addotta violazione. Ne consegue che la parte istante ha un onere di allegazione e di dimostrazione riguardante la sua posizione nel processo presupposto (la data iniziale di questo, la data della sua eventuale definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato), mentre su di essa non incombe l'onere "di specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e di argomentare analiticamente in proposito", atteso che la legge demanda al giudice - munito, in coerenza con il modello procedimentale adottato, di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 c.p.c., non resta subordinata all'istanza di parte - il compito di accertare in concreto la violazione (cfr. Cass. 18241/04). Ad ogni buon conto, va rilevato che nel caso di specie la ricorrente ha allegato con chiarezza i fatti che hanno determinato la durata del procedimento.

E', infine, infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso svolta dal Ministero sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 4 della l. n.89/2001, che, nello stabilire che *la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento... ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva*, non fa riferimento, né implicito né, tantomeno, esplicito, all'esaurimento della singola fase o del singolo grado del giudizio. Il *dies a quo* del predetto termine di decadenza va dunque individuato, con riguardo al processo di cognizione, in quello di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. n. 19526/04).

Nella specie il ricorso è stato depositato il 25.5.06 e quindi, stante il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio il 27.11.05, due giorni prima dello scadere del termine di cui al citato art. 4.

Nel merito, va preliminarmente, rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti l'obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell'ambito del diritto interno dalla previsione dell'equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all'adempimento di tale obbligo (v.: sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo 13.7.83, caso Zimmermann + 1/ Svizzera; id. 26.10.88, Martins Moreira / Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma, più in generale, per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v.: sentenza 12.10.92, Boddeart / Belgio; id. 25.6.87, Baggetta/ Italia); ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell'art. 111 Cost.. il quale dispone che la legge (e cioè l'ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l'istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo. Ciò premesso, risulta evidente che il tempo trascorso dall'inizio del procedimento presupposto, introdotto con citazione del 26.1.90 e definito con sentenza dell'ottobre 2004, a distanza di oltre 14 anni dall'udienza fissata per la prima comparizione, rinviata d'ufficio di quasi un anno, abbia dato luogo alla violazione del diritto costituzionalmente garantito della [] alla ragionevole durata del processo.

L'art. 2 della legge n. 89/01 non fissa, per il vero, il periodo di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole, ma demanda all'interprete l'onere di determinarlo, desumendolo, ai sensi del secondo comma della norma citata, dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a

Rilasciata copia in forma esecutiva a richiesta

dell'avv. *S. N. Della*

procuratore di f.

Oggi, il 29/11/06

Il Cancelliere

Can

g

Can

contribuire alla sua definizione.

In sostanza, al fine di tale determinazione, si dovranno valutare, nella fattispecie concreta, la natura delle questioni giuridiche trattate, il numero delle parti in causa, la quantità e la complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità dei rinvii ai fini istruttori.

Il giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria è, usualmente, piuttosto complesso, sia per il rilevante numero delle parti in causa, sia per le natura delle questioni che vi si dibattono, sia per le difficoltà connesse all'esatta individuazione dei cespiti e delle quote ed alla stessa formazione del progetto di divisione. Indubbiamente tali caratteristiche erano proprie anche di quello cui ha partecipato la []: la causa verteva infatti fra nove parti, i convenuti avevano svolto domanda riconvenzionale di usucapione (sulla quale il Tribunale ha ritenuto di doversi preliminarmente pronunciare con sentenza parziale), gli immobili in comproprietà erano costituiti da vari terreni e da un fabbricato rurale, il progetto redatto dal ctu è stato contestato dai convenuti (ivi compresa l'odierna ricorrente) ed è stato pertanto necessario emettere sentenza ai sensi dell'art. 785 c.p.c.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che tende a ritenere irricevibili i ricorsi concernenti procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni in primo grado (salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata) e considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali, si può giungere allora alla conclusione che sarebbe stata ragionevole una durata di cinque anni per l'intero corso del giudizio di primo grado, che si è invece protratto per quattordici anni e sette mesi.

Dagli atti del processo, integralmente allegati in fotocopia, si evince, tuttavia, che parte del ritardo è addebitabile al comportamento processuale della stessa ricorrente: ripetute astensioni dall'attività di udienza del difensore della [] hanno reso necessari rinvii per complessivi diciotto mesi, altre richieste di inutili rinvii (per complessivi 27 mesi) sono state avanzate dallo stesso difensore l'8.5.91, il 4.11.93, il 18.1.96, il 9.3.01, il 21.3.02, il 17.9.03; questi, inoltre, ha compiutamente articolato la propria prova orale solo all'udienza dell'11.10.95 ed ha prodotto nuovi documenti, che hanno ulteriormente ritardato la decisione ed hanno reso necessaria la definizione del giudizio con sentenza, all'udienza del 30.10.03.

Ora, se è pur vero che il giudice non era obbligato a concedere i richiesti rinvii e che la loro lunghezza è stata talvolta eccessiva, appare giustificato alla Corte porre a carico della [] quantomeno 30 mesi di ritardo (i 18 dovuti all'astensione più un ulteriore anno in relazione alle immotivate richieste di differimento).

Va infine osservato che, per quanto la CEDU, una volta superato il limite della ragionevolezza, consideri ai fini della liquidazione dell'indennizzo l'intera durata del procedimento, tanto non è consentito al giudice italiano, posto che l'art. 2, c. 3°, lett. a), della legge n. 89/2001, espressamente sancisce che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo riconosciuto dal nostro diritto interno per l'eccessiva durata dei processi, *"rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole"*. Pertanto, finché il legislatore non riterrà di modificare tale dettato normativo (che non contrasta né con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.) né con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (art. 11 Cost.) né, infine, con la Convenzione, ma solo con un orientamento ermeneutico della Corte di Strasburgo, che non può prevalere su di una espressa disposizione di legge, i giudici italiani non potranno che attenervisi.

Il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell'indennizzo dovuto alla [] per la violazione da parte dello Stato del suo diritto ad ottenere una risposta

In l. Corte esecutiva - estensione
a l. ex. esecutiva
Avv. De Natale 15/12/06

giudiziaria in tempi ragionevoli, risulta dunque di 7 anni.

La ricorrente ha richiesto la liquidazione del suo danno non patrimoniale (art. 2, c. 1°, della legge n. 89/ 2001), che, secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio ordine i termini di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino che la durata del procedimento corrisponde all'interesse del ricorrente (Cass., ss.uu., 26.1.2004 n. 1338); esso non può essere oggetto che di valutazione equitativa, nell'operare la quale occorre attenersi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass., ss.uu., 26.1. 2004 n. 1340).

Tenuto conto dell'oggetto del contendere, che non ha inciso in maniera diretta sul normale svolgimento della vita della ricorrente, considerato altresì che dal suo complessivo atteggiamento processuale non è emersa alcuna reale volontà di pervenire in tempi rapidi alla definizione del processo, ritenuto pertanto che la sofferenza patita dalla ricorrente per il protrarsi della controversia sia stata di lieve entità, appare giustificato discostarsi in parte dagli usuali parametri di liquidazione cui mediamente si attiene la CEDU e riconoscere alla ricorrente un indennizzo di € 5.600 al valore attuale della moneta, in ragione di € 800 per ogni anno di eccedenza della durata del procedimento rispetto a quella ragionevole, che va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (Cass. 27.1.04 n. 1405; id. 3.4.03 n. 5110).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei punti 50 e 75 della tariffa forense, tenendo conto dell'importo liquidato, in favore dell'avv. Gennaro De Natale, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli:

condanna il Ministero della Giustizia a pagare a ... a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo di cui in premessa, la somma di € 5.600 oltre agli interessi legali dal 25.5.06 al saldo effettivo; condanna il Ministero della Giustizia a pagare all'avv. Gennaro De Natale le spese del giudizio, che liquida in €, di cui € 100 per spese, € 101 per diritti ed € 205 per onorari, oltre accessori dovuti per legge.

Napoli 6.10.06

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 NOV 2006
Il Funzionario di Cancelleria

